

Sistemassociati

# CIRCOLARE DI STUDIO

anno 2019



seguici su LinkedIn



[sistemassociati.it/blog](https://sistemassociati.it/blog)



[sistemassociati.it](https://sistemassociati.it)

# CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 32 DEL 6 SETTEMBRE 2019

## LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 2

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **VENDITE A DISTANZA DI BENI TRAMITE MERCATI VIRTUALI: REGOLE OPERATIVE PER GLI ANNI 2019- 2020**

Il c.d. "decreto crescita" ha introdotto dei nuovi adempimenti per i soggetti passivi che facilitano, attraverso la messa a disposizione di mercati digitali, la vendita di beni a distanza. L'agenzia delle Entrate ha reso note le modalità operative inerenti alle nuove comunicazioni trimestrali.

Pagina 4

- **ANF: ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE**

Dal 1° aprile 2019 l'INPS ha introdotto una nuova procedura telematica per la presentazione delle domande, da parte dei lavoratori, per ricevere in busta paga l'assegno per il nucleo familiare (ANF). L'applicativo è stato reso disponibile a pochi giorni dalla scadenza del rinnovo delle domande. Ecco le cose a cui prestare attenzione

Pagina 9

- **PRESTAZIONI DIDATTICHE PATENTE DI GUIDA NON ESENTI DA IVA**

Non sono esenti da IVA le prestazioni di servizi didattici ai fini della patente di guida. Questo cambio di rotta interpretativo è motivato da una nuova Sentenza della Corte di Giustizia Europea e confermato dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.79 del 2 settembre 2019 che ha chiarito come fare per regolarizzare le posizioni fiscali.

Pagina 13

## AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

---

- **BONUS EDICOLE: DOMANDE ENTRO IL 30.09.2019**

Nella consueta rubrica "Il Sapere per fare" riepiloghiamo le modalità di presentazione delle domande del bonus per le edicole. Per i beneficiari è possibile presentare la domanda per accedere ai benefici dal 1° settembre al 30 settembre.

Pagina 16

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 22

### SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 09.09.2019 AL 20.09.2019**

Pagina 23

*LA SETTIMANA IN BREVE*

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

**Programma di Governo Conte-bis: ecco cosa è previsto**

Ecco le principali novità fiscali contenute nel programma di Governo Conte, formato da 26 punti.

- ◆ nella legge di bilancio 2020 sarà perseguita una politica economica espansiva: neutralizzazione dell'aumento dell'IVA, sostegno alle famiglie e ai disabili, politiche per l'emergenza abitativa, deburocratizzazione e semplificazione amministrativa, maggiori risorse per scuola, università, ricerca e welfare. Occorre:
  - ✓ ridurre le tasse sul lavoro;
  - ✓ individuare una retribuzione giusta ("salario minimo");
  - ✓ approvare una legge sulla rappresentanza sindacale;
  - ✓ individuare il giusto compenso anche per i lavoratori non dipendenti;
  - ✓ realizzare un piano strategico di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
  - ✓ introdurre una legge sulla parità di genere nelle retribuzioni, congedo di paternità obbligatoria e conciliazione tra lavoro e vita privata
  - ✓ misure di sostegno alle famiglie con persone con disabilità e alle famiglie numerose.
- ◆ Occorre realizzare un Green New Deal: investimento pubblico con al centro la protezione dell'ambiente, il ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto dei cambiamenti climatici.
- ◆ Prevista un'ampia riforma fiscale, con semplificazione della disciplina e abbassamento della pressione fiscale. Misure di contrasto all'evasione fiscale.
- ◆ piano straordinario di investimenti per la crescita e il lavoro al Sud.

**imposta di bollo: esenzioni per le ricevute rilasciate dall'ASD**

Chiarimenti sull'esenzione o meno dall'imposta di bollo per i corrispettivi corrisposti da associati/tesserati e sui conti correnti per le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello 361 del 30 agosto 2019. In particolare

- ◆ l'esenzione prevista dalla norma tributaria può essere applicata anche alle ricevute rilasciate dall'ASD, in quanto le medesime ricevute rappresentano un documento con il quale si certificano i servizi specifici erogati agli associati a fronte dell'importo versato dai beneficiari di tali prestazioni.
- ◆ gli estratti conto corrente possono fruire dell'esenzione in quanto l'espressione "estratti" si ritiene possa includere anche i documenti contenenti informazioni in ordine alla gestione finanziaria del conto corrente.

**Spese patente di guida: nessuna esenzione IVA**

Sono esenti da IVA le spese sostenute per la patente di guida? Dopo anni di risposta pacifica è intervenuta la Corte di Giustizia UE cambiando rotta con la sentenza del 14 marzo 2019. Il dubbio è stato affrontato anche dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 79 del 2 settembre 2019.

Da tale data, l'attività avente ad oggetto lo svolgimento di corsi teorici e pratici necessari al rilascio delle patenti di guida, si deve considerare imponibile agli effetti dell'IVA. Attenzione quindi, perché il contribuente riguardo alle operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini IVA deve emettere una nota di variazione in aumento la maggiore imposta deve confluire nella dichiarazione integrativa, mentre avrà una variazione in diminuzione pari all'imposta corrisposta sugli acquisti di beni e servizi relativi all'attività esercitata con riferimento alle medesime annualità rispetto alle quali il Contribuente è tenuto ad effettuare la variazione in aumento.

### **ZFU CENTRO ITALIA: pronto il codice tributo**

E' stato istituito dall'Agenzia delle Entrate il codice tributo Z162 per beneficiare delle agevolazioni per le imprese e i titolari di reddito da lavoro autonomo ricadenti nelle ZFU Centro Italia. Si ricorda che la Legge di bilancio 2019 prevede che le agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 spettano, altresì, alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019.

### **Cessione di beni oggetto di truffa: rettifica IVA**

La Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 331/2019 affronta il trattamento fiscale (IVA e imposte sui redditi) nel caso di cessione di beni oggetto di truffa, ricordando che è previsto per il cedente il diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione quando l'operazione viene meno in tutto o in parte in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

### **Cedolare secca negozi: negata in caso di subentro**

Cedolare secca sui negozi sì o no? Con la risposta all'interpello 364 del 30 agosto 2019 l'Agenzia delle Entrate è tornata sul regime agevolato. E' stato chiarito che il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata. Ai fini fiscali l'unico adempimento richiesto è dunque, quello di comunicare all'Agenzia delle entrate la successione nella posizione del conduttore. L'originario contratto di locazione continua, quindi, a svolgere i suoi effetti anche in relazione al nuovo conduttore, senza necessità della risoluzione del contratto e della stipula di un nuovo contratto di locazione, pertanto l'istante non può usufruire del regime della cedolare secca, in quanto attualmente risulta in corso un contratto non scaduto e già esistente alla data del 15 ottobre 2018.

**Antiriciclaggio: controlli sopra i 10.000 euro**

Dal 1° settembre 2019 banche e intermediari entro il 15 del mese successivo devono inviare una comunicazione nel caso di movimentazioni in contanti superiori a 10.000 euro. Tale comunicazione deve essere trasmessa all'Unità di informazione finanziaria (UIF) con tutti i movimenti in entrata e in uscita per importi superiori a 10.000 euro. Benchè non sia una segnalazione per azioni sospette, permette comunque alla Guardia di Finanza di avere più informazioni su coloro che utilizzano molto i contanti in quanto strumento non rintracciabile.

Concludiamo informando che le domande per il credito d'imposta per le edicole devono essere presentate entro il 30 settembre 2019.

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

**Loro Sedi**

**OGGETTO: Vendita a distanza di beni tramite mercati virtuali: regole operative per gli anni 2019-2020**

Il c.d. "decreto crescita" ha introdotto dei nuovi adempimenti in capo ai soggetti passivi che facilitano, attraverso la **messa a disposizione di mercati digitali**, la **vendita di beni a distanza**. L'agenzia delle Entrate, con il provvedimento pubblicato il 31 luglio 2019 ha reso note le **modalità operative** inerenti alle nuove **comunicazioni trimestrali**.


<b>VENDITA A DISTANZA DI BENI TRAMITE MERCATI VIRTUALI:                      REGOLE OPERATIVE PER GLI ANNI 2019-2020</b>	
<b>PREMESSA</b>	<p>Il <b>Decreto Crescita</b> ha <b>ampliato gli obblighi per le vendite a distanza di tutti i beni</b> importati e per le vendite a distanza effettuate all'interno dell'unione Europea <b>per i soli anni 2019 e 2020</b> in quanto, dal 1° gennaio 2021, entrerà in vigore il recepimento della direttiva europea.</p> <p>Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato il 31 Luglio 2019, ha fatto chiarezza sulle modalità ed i termini entro cui si dovrà adempiere ai nuovi obblighi per l'anno in corso e per tutto il 2020.</p>
<b>IL NUOVO ADEMPIMENTO</b>	<p>La nuova disciplina<sup>1</sup> prevede che il <b>soggetto passivo</b> che <b>facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale</b>, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ di beni importati o</li> <li>◆ di beni all'interno dell'Unione europea</li> </ul> <p>sia tenuto a trasmettere una serie di dati, <b>entro il mese successivo a ciascun trimestre</b>.</p> <p>Riportiamo le definizioni principali utili a chiarire la portata del nuovo adempimento.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>per "<b>soggetti passivi</b>" si intendono i soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, <b>che facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica</b></p> </div>

<sup>1</sup> comma 1 dell'art.13 d.l.34/2019

	<p>per <b>“fornitore”</b> si intende la persona fisica o l'ente, residente o non residente nel territorio dello Stato, che, agendo <b>nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni</b>, effettua le vendite a distanza</p> <p>il termine <b>“facilita”</b> designa l'uso di un'interfaccia elettronica che <b>consenta</b> a un acquirente e a un fornitore, che vende beni tramite l'interfaccia elettronica, di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni a tale acquirente tramite l'interfaccia elettronica</p> <p>Sono <b>ricompresi i casi in cui l'interfaccia elettronica partecipa direttamente o indirettamente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ alla determinazione delle condizioni generali in base alle quali è effettuata la cessione di beni;</li> <li>◆ alla riscossione presso l'acquirente del pagamento effettuato;</li> <li>◆ all'ordinazione o alla consegna dei beni.</li> </ul> <p>Non si considera, invece, che l'operatore facilita la vendita quando lo stesso effettua unicamente una delle operazioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;</li> <li>◆ la catalogazione o la pubblicità di beni;</li> <li>◆ il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione;</li> </ul> <p>Per quanto riguarda invece le vendite a distanza di beni, vengono distinte le vendite a distanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ intracomunitarie</li> <li>◆ da quelle di beni importati da territori terzi o Paesi terzi rispetto all'unione europea.</li> </ul>
<p><b>I SOGGETTI COINVOLTI</b></p>	<p>Come già anticipato, sono tenuti a trasmettere i dati i <b>“soggetti passivi”</b> residenti e non residenti nel territorio dello Stato.</p> <p>Qualora il soggetto che ha messo a disposizione l'interfaccia elettronica sia un <b>soggetto non residente, privo di stabile organizzazione</b> in Italia, per adempiere agli obblighi relativi alla trasmissione dei dati, sarà necessario che lo stesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ si <b>identifichi direttamente</b><sup>2</sup>,</li> <li>◆ oppure proceda tramite un <b>rappresentante fiscale</b> residente nel territorio dello Stato<sup>3</sup>.</li> </ul>
<p><b>DATI DA TRASMETTERE E ALTRI OBBLIGHI DEL</b></p>	<p>Per ciascun trimestre dell'anno solare, i soggetti passivi devono</p>

<sup>2</sup> ai sensi dell'articolo 35-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

<sup>3</sup> ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.

<b>SOGGETTO PASSIVO</b>	<p>trasmettere all'Agenzia delle entrate i seguenti dati <b>relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita</b> nel periodo di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio, nonché l'identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall'interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;</li> <li>◆ il numero totale delle unità vendute in Italia;</li> <li>◆ per le unità vendute in Italia il soggetto passivo deve comunicare, a sua scelta:             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ l'ammontare totale dei prezzi di vendita o</li> <li>✓ il prezzo medio di vendita,</li> </ul>             espressi in Euro.           </li> </ul> <p>Inoltre, i soggetti passivi sono tenuti a <b>conservare la documentazione</b> relativa alle vendite di beni a distanza per un periodo di <b>10 anni</b> e ad esporla su richiesta degli "organi dell'amministrazione finanziaria".</p>
<b>MODALITÀ E TERMINI DI TRASMISSIONE</b>	<p>I dati devono essere trasmessi in <b>modalità telematica entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre</b>, a partire dal trimestre di entrata in vigore del "decreto crescita".</p> <p>Secondo quanto previsto dal provvedimento dell'Amministrazione finanziaria, la prima trasmissione deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2019.</p> <p> Originariamente il primo invio di dati avrebbe dovuto essere trasmesso nel <b>mese di luglio 2019, tuttavia il rispettivo comma è stato abrogato in sede di conversione del decreto legge</b> e all'interno del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 luglio è stato espressamente chiarito che il nuovo prima termine è il 31 ottobre.</p> <p><b>L'ultimo invio</b> riguarderà i dati del quarto trimestre 2020 che, secondo quanto riportato nel provvedimento, dovranno essere inviati entro il <b>31 gennaio 2021</b>.</p>
<b>SANZIONI</b>	<p>La <b>mancata trasmissione</b> dei dati o la loro <b>incompletezza</b> determina che i <b>soggetti passivi sono considerati debitori d'imposta</b> per le vendite a distanza per le quali non hanno trasmesso, o hanno trasmesso in modo incompleto, i dati.</p> <p><b>Qualora però</b>, in caso di una mancata o incompleta trasmissione, il soggetto passivo <b>riesca a dimostrare che l'imposta è stata assolta dal fornitore</b>, il soggetto che ha messo a disposizione l'interfaccia elettronica</p>



	<p><b>non dovrà essere considerato debitore d'imposta.</b></p> <p>Nel caso invece di <b>trasmissione dei dati incompleti</b> il soggetto passivo non viene considerato debitore d'imposta se dimostra di avere adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.</p> <p>Nel provvedimento del 31 Luglio si legge inoltre che, nel caso di errori o omissioni nella trasmissione dei dati, i soggetti passivi possono <b>trasmettere una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata.</b> L'ulteriore invio dovrà essere <b>effettuato entro la fine del mese successivo</b> a quello in cui è stata inviata la prima comunicazione e deve contenere l'indicazione del trimestre di riferimento.</p>
<p><b>VENDITA DI APPARECCHI ELETTRONICI</b></p>	<p>La vendita a distanza, attraverso i mercati digitali, di apparecchi elettronici rappresenta un caso particolare rispetto alla disciplina generale che abbiamo appena descritto.</p> <p>La particolarità risiede nel fatto che, originariamente, per mezzo del <b>decreto semplificazioni<sup>4</sup></b>, il legislatore si era rivolto esclusivamente alle vendite, attraverso l'usa di un'interfaccia elettronica di <b>apparecchi elettronici</b>, quali telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop di valore intrinseco inferiore a 150 euro. Tuttavia, la disciplina che era stata introdotta per questa tipologia di operazioni è stata <b>rinviiata al 2021</b> e i beni appena menzionati rientrano a far parte dell'adempimento, più generale, analizzato in questa scheda.</p> <p>Entro il 31 Ottobre dovranno quindi essere inviati, gli stessi dati sopra analizzati, per le operazioni di vendita, attraverso mercati virtuali di apparecchi elettronici che siano <b>effettuate dal 13 febbraio</b> (data di entrata in vigore del decreto di conversione del decreto semplificazioni) <b>al 30 Aprile</b> (data di entrata in vigore del decreto crescita).</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

<sup>4</sup> DI 135/2018

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti  
**Loro Sedi**


**OGGETTO: ANF ASSEgni NUCLEO FAMILIARE: PROMEMORIA E FLUSSO UNIEMENS**


Dal 1° aprile 2019 l'INPS ha introdotto una nuova procedura telematica per la presentazione delle domande, da parte dei lavoratori, per ricevere in busta paga il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare (ANF). Dopo molte settimane di attesa l'applicativo è stato reso pienamente disponibile a pochi giorni dalla scadenza per il rinnovo delle domande.

In questa scheda si analizzano le cose a cui prestare attenzione.

<b>PREMESSA</b>	<p><b>Dal 1° aprile 2019 l'INPS ha introdotto una nuova procedura telematica per la presentazione delle domande, da parte dei lavoratori, per ricevere in busta paga il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare (ANF).</b>Tali domande non possono più essere presentate in forma cartacea al datore di lavoro, ma devono essere inviate esclusivamente <b>in via telematica all'INPS</b> che accerterà il diritto e determinerà l'importo spettante al lavoratore in ragione dei redditi percepiti e dei componenti del nucleo familiare.</p> <p>Dopo molte settimane di attesa l'applicativo è stato reso pienamente disponibile a pochi giorni dalla scadenza per il rinnovo delle domande, con qualche protesta e relative precisazioni e implementazioni successive, da parte dell'INPS.</p> <p>La compilazione del <b>nuovo elemento introdotto nella denuncia Uniemens</b> per la gestione del conguaglio ANF sarà <b>operativa dalla denuncia contributiva di settembre 2019</b>, in scadenza il prossimo 31 ottobre.</p>
<b>PROMEMORIA DISCIPLINA GENERALE ANF</b>	<p>L'assegno per il nucleo familiare rappresenta una prestazione a sostegno del reddito con lo scopo di aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente con reddito al di sotto di limiti stabiliti ogni anno per legge). L'assegno spetta in misura diversa in relazione al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare. Più alto è il numero dei componenti del nucleo familiare, tanto più alto sarà l'importo del trattamento.</p>

<p style="text-align: center;"><b>I SOGGETTI INTERESSATI</b></p>	<p>Possono percepire l'assegno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ lavoratori dipendenti in attività;</li> <li>◆ disoccupati indennizzati;</li> <li>◆ lavoratori in regime di cassa integrazione;</li> <li>◆ lavoratori in mobilità;</li> <li>◆ lavoratori assenti per malattia o maternità;</li> <li>◆ lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali;</li> <li>◆ lavoratori dell'industria o marittimi in congedo matrimoniale;</li> <li>◆ pensionati ex lavoratori dipendenti;</li> <li>◆ soci di cooperative;</li> <li>◆ lavoratori assunti a tempo parziale.</li> </ul> <p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ piccoli coltivatori diretti, per le giornate di lavoro autonomo con le quali integrano quelle di lavoro agricolo dipendente;</li> <li>◆ coltivatori diretti, coloni e mezzadri;</li> <li>◆ pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>COME SI CALCOLA IL REDDITO DI RIFERIMENTO</b></p>	<p>Come detto il pagamento dell'assegno è collegato al reddito familiare : Il reddito da considerare quindi è costituito non soltanto da quello del richiedente, ma da quello di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Ai fini della concessione dell'assegno, si considera il reddito prodotto per almeno il 70%, da lavoro dipendente ed assimilato, nell'anno solare precedente. Ad esempio per l'erogazione degli ANF luglio 2018-giugno 2019, si prende a riferimento il reddito conseguito dal 1. gennaio al 31 Dicembre 2017. Il reddito così individuato ha valore dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo.</p> <p>I redditi da prendere in considerazione sono quelli assoggettabili all'Irpef al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.</p> <p>L'Inps chiarisce che sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;</li> <li>◆ i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;</li> <li>◆ le rendite vitalizie erogate dall'Inail;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>REDDITO MINIMO E TABELLE ANF 2019- 2020</b></p>	<p>La <a href="#">circolare INPS</a> n. 66 2019 contiene le tabelle di rivalutazione dei livelli di reddito necessarie alla <b>corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare</b> per il <b>periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020</b>. Come stabilito dalla legge n. 153/88 con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, il livello di reddito per il diritto agli assegni viene rivalutato in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT. <a href="#">Le tabelle contengono</a> i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020, alle diverse tipologie di nuclei familiari.</p> <p>Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>COME FUNZIONA LA NUOVA RICHIESTA DI ANF ONLINE E LE RICHIESTE DI ARRETRATI</b></p>	<p>Come anticipato in premessa, <b>l'INPS ha chiarito <a href="#">nella circolare 45 2019</a></b> che le domande inviate dal lavoratore all'INPS, via web direttamente o attraverso patronati, consulenti del lavoro e commercialisti, <b>saranno istruite direttamente dall'Istituto</b> per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>verificare il diritto del lavoratore</b> a beneficiare dell'assegno nucleo familiare;</li> <li>◆ <b>determinare gli importi giornalieri e mensili spettanti</b> in riferimento alla composizione del nucleo familiare e dei redditi conseguiti nel periodo di riferimento.</li> </ul> <p>Il lavoratore non riceverà nessuna risposta, tranne in caso di rigetto della domanda, ma potrà prendere visione dell'esito accedendo con le proprie credenziali alla sezione "Consultazione domanda" disponibile nell'area riservata.</p> <p> In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato dovrà presentare, sempre esclusivamente in modalità telematica, domanda di variazione per il periodo di interesse.</p> <p>I datori di lavoro ottengono i dati sugli importi calcolati dall'INPS attraverso la specifica utility, disponibile sul "Cassetto previdenziale aziendale" e poi devono effettuare il calcolo di quanto effettivamente dovuto, in relazione all'orario di lavoro e alle presenze del lavoratore nel periodo di riferimento. La consultazione delle domande può avvenire :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ sia <b>con ricerca individuale</b> per singolo codice fiscale lavoratore ,</li> </ul>

	<p>♦ <b>sia in via massiva per tutti i lavoratori di un'azienda</b>, per un determinato periodo di tempo. In entrambi i casi, è possibile l'esportazione dei dati estratti in formato xml.</p> <p> Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà corrispondere e conguagliare solamente gli assegni corrispondenti ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze, mentre per le prestazioni relative a periodi di paga svolti presso altri datori di lavoro, nel limite quinquennale di prescrizione, dovranno essere liquidati dal datore di lavoro presso il quale il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.</p>
<p><b>UNIEMENS E CONGUAGLI REGIME TRANSITORIO FINO A SETTEMBRE 2019</b></p>	<p>Le nuove modalità di <b>compilazione Uniemens</b> sono state comunicate con il <a href="#">messaggio n. 1777 del 8 maggio 2019</a> .</p> <p>L'istituto ha specificato che le comunicazioni dei flussi Uniemens rimangono immutate fino alla denuncia contributiva di competenza del mese 09/2019, in scadenza il 31 ottobre 2019. Pertanto, per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di ANF all'INPS, non è necessario compilare la sezione &lt;ANF&gt; e <b>la compilazione della nuova sezione &lt;InfoAggCausaliContrib&gt; è facoltativa.</b></p> <p>Nel <a href="#">messaggio 3119 del 26 agosto 2019</a> è stato specificato che " <b>fino a quando non sarà resa obbligatoria la compilazione del nuovo elemento &lt;InfoAggCausaliContrib&gt;, le aziende dovranno continuare a trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo superiore a 3.000 euro secondo le disposizioni impartite con il <a href="#">messaggio n. 4283 del 31/10/2017</a>".</b></p> <p>Infine, nel <a href="#">messaggio del 28.8.2019</a>, una ulteriore precisazione: "Per venire incontro alle ulteriori esigenze rappresentate dalle aziende e dai loro intermediari, si comunica che il predetto limite, <b>oltre il quale è necessario trasmettere flussi di regolarizzazione, per la sola competenza di luglio 2019, è stato elevato a 20.000 euro.</b>"</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento  
Distinti saluti

## INFORMAZIONE FISCALE



Ai Sig.ri Clienti

**Loro Sedi**
**OGGETTO: PRESTAZIONI DIDATTICHE PATENTE DI GUIDA NON ESENTI DA IVA**

Non sono esenti da IVA le prestazioni di servizi didattici ai fini della patente di guida. Questo cambio di rotta interpretativo è motivato da una nuova Sentenza della Corte di Giustizia Europea e confermato dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.79 del 2 settembre 2019.

Di seguito i principali chiarimenti forniti dal documento di prassi e le soluzioni indicate dall'Agenzia delle Entrate.

PRESTAZIONI DIDATTICHE PATENTE DI GUIDA NON ESENTI DA IVA	
<b>PREMESSA</b>	<p>Con alcuni documenti di prassi l'Agenzia delle Entrate aveva sempre confermato l'esenzione da IVA per le prestazioni didattiche inerenti le patenti di guida.</p> <p>La Corte di Giustizia Europea con sentenza di marzo 2019 ha interpretato in maniera restrittiva la nozione di <i>insegnamento</i>, escludendo così dal campo di esenzione dell'imposta sul valore aggiunto le prestazioni per le patenti di guida.</p> <p>Nella Risoluzione 79 del 2 settembre 2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul tema.</p>
<b>LA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA</b>	<p>Con sentenza del 14 marzo 2019, causa C-449/17, la Corte di Giustizia UE interpretando la nozione di "insegnamento scolastico o universitario" ai fini del regime fiscale IVA ha chiarito che questa</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><i>include attività che si distinguono tanto per la loro specifica natura, quanto per il contesto in cui sono esercitate. Ne consegue che (...) mediante tale nozione il legislatore dell'Unione ha inteso fare riferimento ad un determinato tipo di sistema di insegnamento, che è comune a tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche di ogni sistema nazionale"</i></p> </div> <p><b><i>l'insegnamento della guida automobilistica in una scuola guida, (...), pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento specialistico che non equivale, di per se stesso,</i></b></p>

	<p><i>alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l'insegnamento scolastico o universitario</i></p>	
<p><b>INTERPELLO</b></p>	<p>Il contribuente che ha presentato l'istanza di interpello (cd. Istante) ha sempre fatturato in esenzione da IVA, ai sensi articolo 10, numero 20) del DPR 633/72 <b>le attività didattiche formative finalizzate al conseguimento delle patenti di guida</b>, uniformandosi così alla prassi amministrativa fornita nel tempo da questa Agenzia<sup>5</sup>.</p> <p>Alla luce della sentenza della Corte Europea, l'istante ha chiesto se sia corretto continuare a ritenere esenti da IVA le proprie prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento dell'abilitazione alla guida di veicoli a motore, comprese tutte le prestazioni alle stesse collegate e conseguenti, effettuate nell'esercizio di Autoscuola.</p>	
<p><b>SOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</b></p>	<p>Nel rispondere all'interpello l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in considerazione della valenza interpretativa della sentenza europea, <b>l'attività esercitata dall'Istante, avente ad oggetto lo svolgimento di corsi teorici e pratici necessari al rilascio delle patenti di guida, deve essere considerata imponibile agli effetti dell'IVA.</b></p> <p> Con riferimento alla fattispecie in esame devono dunque ritenersi superati i chiarimenti forniti con le precedenti risoluzioni<sup>6</sup>.</p> <p><b>Riguardo alle operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini IVA</b>, l'Agenzia ha specificato che l'istante deve emettere una <b>nota di variazione in aumento</b><sup>7</sup>.</p> <p> Tale maggiore <b>imposta deve confluire nella dichiarazione integrativa di ciascun anno solare di effettuazione delle prestazioni ancora accertabile.</b></p> <p>Tuttavia, essendosi modificato il regime IVA da esente a imponibile dell'attività esercitata dall'Istante, si è verificato anche il <b>sopravvenuto diritto alla detrazione dell'imposta corrisposta sugli acquisti di beni e servizi relativi</b></p>	

<sup>5</sup> cfr. risoluzione del 26 settembre 2005, n. 134/E e circolare del 18 marzo 2008/E, n. 22

<sup>6</sup> n. 83/E-III-7-65258 del 1998 e n. 134/E del 2005

<sup>7</sup> ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 secondo cui "Le disposizioni degli artt. 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo"

**all'attività esercitata** con riferimento alle medesime annualità rispetto alle quali il Contribuente è tenuto ad effettuare la variazione in aumento da esercitarsi alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'operazione originaria. Detto diritto può essere esercitato mediante **la medesima dichiarazione integrativa** con cui deve darsi evidenza dell'imposta a debito.



Conseguentemente, il Contribuente è tenuto a **versare l'eventuale maggiore IVA risultante da ciascuna dichiarazione integrativa, oppure a recuperare in detrazione l'eventuale eccedenza** a credito.

Infine, dato che l'istante si è "conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria" e che il suo comportamento risulta "posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa", in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, "**Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente**", con riferimento alle prestazioni poste in essere precedentemente al 2 settembre, data di pubblicazione della risposta.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento  
Distinti saluti



**SAPERE PER FARE**LA RUBRICA D'AGGIORNAMENTO CONTINUO

---

# BONUS EDICOLE: PRESENTAZIONE ENTRO IL 30.09.2019

## INTRODUZIONE

La Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha introdotto ai commi 806-809 dell'articolo unico delle agevolazioni a favore delle edicole.

Le disposizioni attuative sono contenute nel Decreto Ministeriale del 31 maggio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2019.

Per i beneficiari è possibile presentare la domanda per accedere ai benefici dal 1° settembre al 30 settembre.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. Chi sono i **beneficiari del bonus edicole**?
2. Quali sono i **requisiti** necessari per usufruire del bonus edicole?
3. Come si **calcola il credito**?
4. Entro quando va **presentata la domanda**?
5. **Come deve essere presentata** la domanda?
6. Come si può **usare il credito**?

## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1. CHI SONO I BENEFICIARI DEL BONUS EDICOLE?

**R.1** Il cd. Tax credit edicole è un credito d'imposta previsto, in favore di:

- ◆ **esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;**
- ◆ esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici cd. **"punti vendita non esclusivi"<sup>8</sup>** a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti **l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.**

Tale distinzione è fondamentale ai fini del calcolo del credito, in quanto vengono applicati parametri diversi per le due casistiche.

### D.2. QUALI SONO LE REGOLE GENERALI DELL'ACCONTO?

**R.2** I requisiti di ammissione al credito d'imposta per le edicole sono i seguenti:

- a) la sede legale in uno Stato dell'Unione europea o nello spazio economico europeo;
- b) la residenza fiscale in Italia o la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- c) possesso **per i punti vendita esclusivi**, del codice di classificazione ATECO 47.62.10 di cui al registro delle imprese;
- d) possesso per i **punti vendita non esclusivi**, di uno dei seguenti codici di classificazione ATECO, di cui al registro delle imprese:
  1. rivendite di generi di monopolio (codice 47.26);
  2. rivendite di carburante e di oli minerali (codice 47.30);
  3. bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime (codice 56.3);
  4. strutture di vendita non specialistiche (codice 47.1);
  5. esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120(codice 47.61).

### D.3. COME SI CALCOLA IL CREDITO?

**R.3** Come anticipato, nel calcolo del credito occorre tenere conto della tipologia di beneficiario (punto vendita esclusivo o non esclusivo ma unico nel Comune).

---

<sup>8</sup> Condizioni stabilite dall'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170,

Per prima cosa, il credito d'imposta è stabilito per ciascun esercente nella **misura massima di 2.000 euro per ciascun punto vendita** al dettaglio di giornali, riviste e periodici ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti "de minimis"<sup>9</sup>.

In particolare, per gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, il **credito d'imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita**, nell'anno precedente a quello dell'istanza di accesso al credito d'imposta, **con riferimento alle seguenti voci:**

- a) imposta municipale unica - **IMU**;
- b) tassa per i servizi indivisibili - **TASI**;
- c) canone per l'occupazione di suolo pubblico - **COSAP**;
- d) tassa sui rifiuti - **TARI**;
- e) **spese per locazione**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che l'esercente operi come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale.

#### Esempio

Un'edicola con codice attività 47.62.10 per il 2018 ha pagato le seguenti spese:

- TASI € 600
- TARI € 1.400
- locazione locale € 20.000

L'edicola non è l'unico punto vendita presente nel territorio comunale.

Per il calcolo del credito bisogna considerare le seguenti voci:

- TASI 600
- TARI 1.400
- Totale 2.000

L'ammontare del credito d'imposta spettante risulta pari a € 2.000.

Diversamente, per gli edicolanti con punto vendita non esclusivo il credito di imposta è parametrato alle medesime voci elencate sopra, e commisurato per punto vendita al **rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi**, considerando per le vendite soggette ad aggio o ricavo fisso il prezzo di cessione al pubblico.

Ricavi da vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori

Ricavi complessivi

#### Esempio

Un bar (codice attività 56.30.00) ha pagato le seguenti spese:

<sup>9</sup> di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013

- IMU € 450
- TASI € 100
- TARI € 400

Totale 950

I ricavi 2018 sono così individuati:

- ricavi complessivi € 100.000
- ricavi giornali/riviste € 20.000

Considerato che il rapporto dei ricavi risulta pari al 20%, il credito d'imposta spettante è pari a € 190 (950 X 20%).

#### D.4. ENTRO QUANDO VA PRESENTATA LA DOMANDA?


**R.4** Gli esercenti che intendono accedere al beneficio devono presentare apposita domanda, per via telematica tra il 1° settembre ed il 30 settembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il credito d'imposta.


#### Presentazione delle domande:



DAL 01.09.2019 AL 30.09.2019

#### D.5. COME DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA?

**R.5** Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita procedura disponibile nell'area riservata del [portale impresainungiorno.gov.it](http://portale.impresainungiorno.gov.it).




**impresainungiorno.gov.it**

UNIONCAMERE   Cerca info

Gestisci online  
**le pratiche per la tua attività**

Accedi al SUAP del Comune di

Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà<sup>10</sup>, per ognuna delle voci di spesa che concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta, e con la quale l'impresa attesti qualsiasi aiuto de minimis ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Inoltre:

- ◆ Per i **punti vendita esclusivi** che espongano le spese, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sostenute per la locazione del locale in cui è esercitata la vendita, nella domanda deve essere allegata **anche un'apposita certificazione, rilasciata dal comune** nel cui territorio si svolge l'attività del richiedente, attestante l'inesistenza di altra attività di rivendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel medesimo territorio comunale.
- ◆ Per i **punti vendita non esclusivi** alla domanda dovrà essere allegata, anche una ulteriore **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** concernente il rapporto tra i ricavi derivanti dalla vendita di giornali e riviste e i ricavi complessivi.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA	
EDICOLE ESCLUSIVE	EDICOLE NON ESCLUSIVE MA UNICHE NEL COMUNE
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per ognuna delle voci di spesa che concorrono a formare la base di calcolo del credito	dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per ognuna delle voci di spesa che concorrono a formare la base di calcolo del credito
Attestazione di qualsiasi aiuto de minimis ricevuto nel corso dei 2 esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio in corso	Attestazione di qualsiasi aiuto de minimis ricevuto nel corso dei 2 esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio in corso
Certificazione rilasciata dal comune attestante l'inesistenza di altra attività di rivendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel medesimo territorio comunale	dichiarazione sostitutiva sul rapporto tra i ricavi derivanti dalla vendita di giornali e riviste e i ricavi complessivi.

#### D.6. COME SI PUÒ USARE IL CREDITO?

**R.6** Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, **a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari.**

Ovviamente, l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso pena lo scarto dell'operazione di versamento.

<sup>10</sup> redatta e sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. I soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare devono indicare il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di concessione del credito.

## PRASSI DELLA SETTIMANA

### RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

<a href="#">Risposta 365 del 3 settembre 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'aliquota IVA da applicare agli integratori alimentari/prodotti sostitutivi dei pasti
<a href="#">Risposta 366 del 3 settembre 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito

---

### RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE


---

<a href="#">Risoluzione 79 del 2 settembre 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito esenzione dell'IVA per le prestazioni fornite per l'ottenimento della patente di guida
---	---

---

## SCADENZARIO

**LO SCADENZARIO DAL 9.09.2019 AL 20.09.2019**

Lunedì <b>16 settembre 2019</b>	Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro loco che hanno optato per il regime forfetario (ex L. 398/1991) devono annotare i corrispettivi e qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali in agosto.
Lunedì <b>16 settembre 2019</b>	Coloro che esercitano attività di intrattenimento devono versare l'imposta per le attività svolte con carattere di continuità nel mese di agosto.
Lunedì <b>16 settembre 2019</b>	I contribuenti Iva devono versare la settima rata dell'Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, con la maggiorazione dello 1,98% mensile a titolo di interesse.
Lunedì <b>16 settembre 2019</b>	I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di agosto.
Lunedì <b>16 settembre 2019</b>	I contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità devono versare l'imposta divenuta esigibile nel mese di luglio.
Lunedì <b>16 settembre 2019</b>	soggetti che si adeguano alle risultanze degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione Iva, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1° luglio 2019, devono versare la quarta rata dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%. (terza rata per i soggetti Isa che hanno deciso di avvalersi della facoltà di effettuare il primo versamento entro il 31 luglio 2019 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%.)
	 Questa scadenza rimane valida per coloro che pur potendo usufruire della proroga scelgono di non avvalersene.



---

**Lunedì 16 settembre 2019**

I contribuenti Iva devono emettere e registrare le fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di agosto (risultanti da DdT o altro documento idoneo)

---

**Lunedì 16 settembre 2019**

I commercianti al minuto e assimilati, e gli operatori della GDO che hanno adottato in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, devono procedere alla registrazione delle operazioni effettuate nel mese di agosto per le quali è stato rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale

---

**Lunedì 16 settembre 2019**

I soggetti passivi Iva devono inviare in via telematica, la LIPE cioè la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva effettuate nel secondo trimestre del 2019.

---

**Lunedì 16 settembre 2019**

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici devono versare la ritenuta del 21% operata su canoni e corrispettivi incassati.

---

**Lunedì 16 settembre 2019**

I sostituti d'imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di agosto, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

---

**Lunedì 16 settembre 2019**

I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di agosto sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.

---

**Giovedì 19 settembre 2019**

Ultimo giorno utile per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 20 agosto 2019 dai contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi.

---

## DISCLAIMER

Lo studio Sistemassociati desidera precisare che il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette ad eventuali integrazioni e/o aggiornamenti. Tali informazioni non possono in nessun caso essere considerate un parere professionale dello Studio sugli argomenti trattati. Lo studio Sistemassociati non assume alcuna responsabilità in merito alle azioni ed ai comportamenti eventualmente intrapresi dai clienti sulla base delle informazioni contenute nel presente documento.

\*\*\*

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.



seguici su LinkedIn



[sistemassociati.it/blog](https://sistemassociati.it/blog)



[sistemassociati.it](https://sistemassociati.it)